



# CITTA' DI BOJANO

Provincia di Campobasso

## POLIZIA LOCALE

**Oggetto:** divieto di campeggio , bivacco e accampamento nell'ambito del territorio comunale.

**Rilevato** nel territorio comunale , segnatamente nelle zone montane delle località di Loc. S.Egidio , Loc. Pozzilli e aree limitrofe , numerose persone , effettuano il campeggio libero con tende , caravan , autocaravan , veicoli di ogni genere , comunque denominati e trasformati in abitazione , ancorchè temporanea , nonché di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire il ricovero o il giaciglio di persone;

### Considerato

**che** il Comune di Bojano non dispone , nell'ambito del territorio comunale , di apposite aree e strutture igienico sanitarie da destinarsi a campeggio, bivacco e accampamento;

**che** tale tipo di attività può rappresentare un pericolo per la salute pubblica e per gli stessi occupanti dell'area, derivante dalle carenti condizioni igienico-sanitarie , dall'incontrollato abbandono di rifiuti sul territorio, nonché dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura;

**Atteso** che è compito del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale prevenire e contrastare situazioni che riguardano l'aspetto igienico sanitario , la sicurezza e l'incolumità pubblica e il degrado urbano e ambientale ;

**Ritenuto** pertanto , per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate , necessario e urgente adottare un provvedimento che vieti nell'ambito del territorio comunale ogni forma di campeggio, di accampamento e bivacco di persone ;

**Visti** gli articoli 7, 7 bis e l'art. 50, comma 5 del D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ;

**Visto** l'art. 2 del D.M. 5/8/2008 ;

**Visto** il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza , R.D. n. 773/1931;

**Visto** il T.U. delle leggi sanitarie R.D. n. 1265/1934;

**Vista** la legge n. 689/1981;

### ORDINA

1. Il divieto, su tutto il territorio comunale , di campeggio , di accampamenti , di attendamenti e bivacchi con tende , sacchi a pelo , coperte e simili , attrezzature e costruzioni varie comunque denominati e trasformati in abitazione , ancorchè temporanei , nonché di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire il ricovero o il giaciglio di persone , veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma e il posizionamento di oggetti;
2. Sono fatte salve le occupazioni debitamente autorizzate e rilasciate, a titolo esemplificativo a circhi , esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante o similari.

### SANZIONI

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ; è ammesso il pagamento in misura ridotta nell'importo di Euro 300 ( trecento).

L'accertamento , la contestazione e la notificazione delle violazioni ai divieti stabiliti con la presente ordinanza, nonché il relativo procedimento amministrativo , le modalità di pagamento e di ricorso sono regolati dalla Legge 24 novembre 1981 , n. 689.

E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle altre sanzioni penali e amministrative previste dall'ordinamento.

Inoltre , oltre alla violazione di cui sopra consegue l'applicazione della sanzione accessoria dello sgombero immediato di qualsiasi attrezzatura , materiale o veicolo e al ripristino dello stato dei luoghi.

Ove si rendesse necessario l'intervento dell'Amministrazione comunale , si provvederà con totale addebito delle spese a carico del trasgressore.

### DEMANDA

All'Ufficio tecnico comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento.

La Polizia Locale è incaricato di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni.

### AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR Molise . E' altresì ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

### DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza a:

Sig. Prefetto di Campobasso  
Sig. Questore di Campobasso  
Al Comando Polizia Locale SEDE  
Al Comando Compagnia Carabinieri Bojano  
Al Comando Stazione Carabinieri Forestali Bojano  
Al Comando Stazione Carabinieri Bojano  
Al Responsabile del Settore Tecnico SEDE

e la pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Bojano.

Bojano , 29 luglio 2020

Il Commissario Straordinario  
( *Pignatelli* )

